

**CORTE D'APPELLO DI SALERNO II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

1. dott. Bruno de Filippis Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 28/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi civili

TIZIO
TRA
appellante

BANCA
E
appellata

AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 774/2013 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – CONDUCTIO INDEBITI;

SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:

per l'appellante (come da atto di appello) – “1. *In via principale, accogliere per i motivi di fatto e di diritto rassegnati il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata; 2. nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., del contratto quadro omissis per violazione delle citate norme di legge, ovvero degli artt. 1325, 1346 e 1418 del codice civile, del TUF e del Regolamento Consob 11522/1998 e consequenzialmente di tutti i contratti correlati, ovvero quello di conto corrente, di fido e di pegno, nonché i successivi ordini di acquisto e vendita e per l'effetto 3. condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma inizialmente depositata di euro 250.000,00 ovvero quella maggiore o minore che dovesse risultare dalla documentazione bancaria e di quella versata in ottemperanza dell'accordo transattivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 4. condannare altresì la Banca al risarcimento in favore dell'attore dei danni da esso patiti, in via equitativa che sarà riconosciuta da codesto On.le Collegio, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 5. condannare la Banca convenuta all'ulteriore risarcimento del danno sofferto per l'illegittimo pignoramento e per l'ingiusta segnalazione alla CRIF, che ha comportato la mancata apertura di conti presso altre banche, nonché l'impossibilità di effettuare operazioni finanziarie o di vendita dei beni staggiti; 6. condannare la Banca convenuta al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio”;*

per l'appellata (come da comparsa di risposta) – “*dichiarare con ordinanza l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti della Banca ex artt. 348 bis e ter c.p.c. (dl 22.6.012 n. 83) in quanto lo stesso non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto. Dichiarando in ogni caso con la sentenza definitiva l'inammissibilità dell'appello stesso per la mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.. Confermando la sentenza impugnata rigettare, comunque, ogni motivo di appello proposto perché inammissibile, improcedibile, del tutto infondato in fatto ed in diritto e privo di prova; solo in via assolutamente subordinata ed in accoglimento degli appelli incidentali subordinati proposti, rigettare comunque l'appello dichiarando*

Sentenza, Corte d'Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 441 del 27 marzo 2019

l'effetto del giudicato susseguente al decreto ingiuntivo n. 214/02 reso dal Presidente del Tribunale di Avellino e, comunque, rigettandolo perché inammissibile, del tutto infondato in fatto ed in diritto e privo di ogni prova di quanto affermato, anche in ordine ai danni. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari anche del giudizio di appello”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 19 luglio 2010, TIZIO evocava in giudizio davanti al Tribunale di Nocera Inferiore la “Banca” onde sentire: 1) dichiarare la nullità del contratto-quadro di intermediazione mobiliare del 28 marzo 2000, n. omissis, per violazione degli artt.1325, 1346, 1418 cod. civ., dell’art. 23 d.lgs. n. 58/1998, degli artt. 26 e segg. del regolamento Consob n. 11522/1998; 2) condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 250.000,00, inizialmente depositata sul conto corrente n. omissis ed investita nell’acquisto di titoli, e di quella di euro 140.000,00, corrisposta in esecuzione dell’accordo transattivo successivo al decreto ingiuntivo ottenuto dall’istituto di credito e al pignoramento immobiliare promosso nei confronti dell’attore; 3) condannare la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di euro 500.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 4) condannare la convenuta all’ulteriore risarcimento dei danni sofferti per l’illegittimo pignoramento e l’ingiusta segnalazione alla CRIF.

Nel costituirsi in giudizio, la “Banca” eccepiva, in via pregiudiziale, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore, la nullità della domanda per indeterminatezza del *petitum* e della causa petendi e la sua inammissibilità, giacché preclusa dal giudicato formatosi sul rapporto di conto corrente n. omissis, ove erano state effettuate le contestate operazioni di investimento, per effetto della mancata impugnazione del decreto ingiuntivo n. omissis/2002 del Tribunale di Avellino, rimarcando, in ogni caso, nel merito, l’infondatezza della pretesa dell’attore. La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, veniva decisa con la sentenza n. 774/2013, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava la domanda proposta da TIZIO compensando integralmente tra le parti le spese di lite. Avverso tale sentenza proponeva appello TIZIO, deducendo la nullità del contratto-quadro di intermediazione mobiliare del 28 marzo 2000, n. omissis, per mancanza di forma scritta e per violazione delle norme di ordine pubblico in materia di investimenti finanziari, e, in particolare, dell’art. 23 d.lgs. n. 58/1998 nonché degli artt. 26 e segg. regolamento Consob n. 11522/1998.

Costituitasi nel giudizio di secondo grado, la “Banca.” eccepiva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342, comma 1, e 348 bis, comma 1, c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, spiegando appello incidentale condizionato per l’accoglimento dell’eccezione di giudicato ed il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal M(omissis), questioni sulle quali il Tribunale di Nocera Inferiore non si era pronunciato.

La causa, di natura strettamente documentale, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all’udienza dell’8 novembre 2018.

Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi ai sensi degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.

L’appello è inammissibile per violazione dell’art. 342, comma 1, c.p.c., giacché la motivazione del gravame non contiene né l’indicazione delle parti del provvedimento da impugnare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, né l’enunciazione delle circostanze da cui è derivata la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione di primo grado.

Sentenza, Corte d'Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 441 del 27 marzo 2019

Ed invero, già con riferimento alla previgente formulazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., la Suprema Corte aveva affermato che, nel giudizio di appello, che non è un *novum iudicium*, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, dirette ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una decisione separabili dalle ragioni che le sorreggono.

Ne consegue che, nell'atto di appello, vale a dire nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva dell'appellato, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non essendo a tal fine sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impuginate, giacché è necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., *ex plurimis*, Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass. 27 settembre 2016, n. 18932; Cass. 18 settembre 2017, n. 21566).

Nel confermare l'approdo giurisprudenziale cui era pervenuta prima della riforma introdotta dalla legge n. 134/2012, la Corte di Cassazione ha osservato che il novellato art. 342, comma 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione, integrale o parziale, della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il *quantum appellatum*, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile e, in relazione a denunciati *errores in procedendo*, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., *ex ceteris*, Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143; Cass. ord. 5 maggio 2017, n. 10916; Cass. ord. 14 settembre 2017, n. 21336).

In definitiva, il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (come pur sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito e dallo stesso giudice di legittimità nell'isolata sentenza del 7 settembre 2016, n. 17712), tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. 23 marzo 2018, n. 7332).

Alteris verbis, il richiamo, contenuto nei citati artt. 342, comma 1, e 434, comma 1, c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.

In sostanza, ciò che viene richiesto in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile, funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è

Sentenza, Corte d'Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 441 del 27 marzo 2019

il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari e vincolanti forme.

L'appello proposto da TIZIO non consta né di una parte censoria, diretta ad individuare i punti impugnati della sentenza, né di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione, traducendosi nella pedissequa riproposizione delle deduzioni difensive già articolate con la domanda introduttiva del giudizio, sicché, non risultando conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c. è incontrovertibilmente assoggettabile alla sanzione dell'inammissibilità.

L'appellante, infatti, lungi dall'indicare le parti contestate della pronuncia di primo grado e dall'espone le argomentazioni dirette a contraddire e ad inficiare la validità delle ragioni poste a base della decisione, si limita a riprodurre il contenuto dell'atto di citazione notificato il 19 luglio 2010 e, dunque, a reiterare le eccezioni di nullità del contratto-quadro di intermediazione mobiliare del 28 marzo 2000, n. OMISSIS, per mancanza di forma scritta e per violazione delle norme di ordine pubblico in materia di investimenti finanziari e, in particolare, dell'art. 23 d.lgs. n. 58/1998 nonché degli artt. 26 e segg. regolamento Consob n. 11522/1998, in tal modo incorrendo in un'evidente violazione del disposto dell'art. 342, comma 1, c.p.c..

L'inammissibilità dell'appello ne comporta la reiezione per ragioni di carattere processuale e ne preclude, rendendola del tutto ultronea, la disamina del merito.

Ed invero, qualora il giudice, dopo avere emanato una statuizione di inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio di primo grado o di appello, in tal modo privandosi della *potestas iudicandi* sulla controversia, svolga impropriamente anche argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnarle, giacché prive di effetti giuridici, con la conseguenza che, mentre è ammissibile l'impugnazione che si rivolga avverso la sola pronuncia pregiudiziale, non lo è quella che pretenda un sindacato anche sulla motivazione svolta *ad abundantiam* nella sentenza gravata (cfr., *ex plurimis*, Cass. 19 dicembre 2014, n. 27049; Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass. ord. 19 dicembre 2017, n. 30393).

L'inammissibilità dell'impugnazione, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), induce a porre a carico dell'appellante, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese giudiziali, che si liquidano, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'entità della pretesa restitutoria azionata da TIZIO, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'istituto di credito, in complessivi euro 6.000,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e punto 12 dell'allegata tabella.

L'inammissibilità dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da TIZIO avverso la sentenza n. 774/2013 del Tribunale di Nocera Inferiore, così provvede:

Sentenza, Corte d'Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 441 del 27 marzo 2019

1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante TIZIO alla refusione, in favore dell'appellata BANCA, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e punto 12 dell'allegata tabella
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di TIZIO.

Così deciso, in Salerno nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2019.

Il Consigliere estensore
dott. Alessandro Brancaccio

Il Presidente
dott. Bruno de Filippis

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS